



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 51/2024

ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2018/2066 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2018 CONCERNENTE IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2122/2023 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 12 OTTOBRE 2023, IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO I DIRETTIVA 2003/87/CE

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 “che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio” come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 d'ora in poi “la direttiva 2003/87/CE” e, in particolare, l'articolo 2, l'Allegato I “Categorie di attività a cui si applica la presente direttiva” a norma del quale l'attività di “combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW” rientra nel campo di applicazione della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2024 “ai fini degli articoli 14 e 15”, e gli articoli 14 e 15;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2066/2018 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 “concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione” - d'ora in poi “regolamento (UE) 2066/2018” - come modificato dal regolamento (UE) 2122/2023 della Commissione europea del 12 ottobre 2023, e, in particolare, l'articolo 3, punto 21 quater bis), l'articolo 4 e l'articolo 11;

VISTO l'art. 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 “relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che definisce “«impianto di incenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2067/2018 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 “*concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*” come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2084/2020 della Commissione europea del 14 dicembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*”, d’ora in poi “*decreto legislativo n. 47/2020*”e, in particolare l’art. 4, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorità nazionale competente per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO l’articolo 47, comma 3, del citato decreto legislativo n. 47/2020 che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell’abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4, del decreto legislativo medesimo;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il decreto n. 179 del 29 luglio 2016 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al d. lgs. n. 47/2020;

VISTO il modello elettronico per il piano di monitoraggio delle emissioni annue reso disponibile mediante il Portale ETS;

CONSIDERATE pertanto le disposizioni della direttiva (UE) 2023/959 che a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno determinato l’ampliamento del campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE alle attività di combustione di combustibili in impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW;

CONSIDERATO altresì che le modifiche al regolamento (UE) 2066/2018, introdotte dal regolamento (UE) 2122/2023, sono obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024;

PRESO ATTO che la summenzionata Direttiva (UE) 2023/959 non è stata ancora recepita nell’ordinamento italiano;

CONSIDERATO che i tempi del recepimento sembrerebbero non compatibili con l’esigenza di tutela delle istanze e delle prerogative degli operatori interessati dalla modifica dell’Allegato I di cui alla Direttiva 2003/87/CE;

RITENUTO opportuno, pertanto, garantire agli impianti o parti di impianto che esercitano le attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, la possibilità di adempiere all'obbligo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ed in conformità alla normativa unionale in materia di emissioni di gas ad effetto serra e, a tal fine, di inviare al Comitato il piano di monitoraggio attraverso la pratica dedicata;

RITENUTO che sia pertanto necessario disciplinare le modalità di invio, verifica e approvazione del Piano di monitoraggio per l'adempimento degli obblighi posti dal regolamento (UE) 2066/2018 a carico dei gestori dei suddetti impianti;

Il Consiglio Direttivo, nella procedura scritta del 7 marzo 2024

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'Allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959.

Articolo 2

Piano di monitoraggio

Dall'8 marzo 2024 al 31 marzo 2024, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 redigono ed inviano il Piano di monitoraggio conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2066/2018 e secondo il modello elettronico per il piano di monitoraggio delle emissioni reso disponibile sul Portale ETS attraverso la pratica dedicata.

Articolo 3

Approvazione del piano di monitoraggio

Il Comitato verifica ed approva il Piano di monitoraggio di cui all'articolo 2 entro i 45 giorni successivi al termine fissato per la presentazione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

Articolo 4

Numero identificativo dell'impianto

Il Comitato, in esito all'attività di cui all'articolo 3 rilascia al gestore un numero identificativo dell'impianto a cui il piano di monitoraggio si riferisce.

Articolo 5
Pubblicazione

1. La presente delibera è pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e nel sito web del Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai gestori interessati dalla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AC', written in a cursive style.